

**COMMISSIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5.8.2011**

**C(2011) 5572 def.**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 5.8.2011**

**che stabilisce che non è giustificato procedere allo sgravio dei dazi all'importazione in un caso  
particolare (REM 01/2008)**

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5.8.2011

**che stabilisce che non è giustificato procedere allo sgravio dei dazi all'importazione in un caso particolare (REM 01/2008)**

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione<sup>1</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>2</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 24 gennaio 2008, pervenuta alla Commissione il 30 gennaio 2008, l'amministrazione francese ha chiesto alla Commissione di decidere se sia giustificato, ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, concedere lo sgravio dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.

---

<sup>1</sup> GU L 175 del 12.7.1979, p. 1-7.

<sup>2</sup> GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

<sup>3</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

- (2) Nel periodo tra dicembre 1992 e luglio 1994, una società francese, in prosieguo “l’interessato”, ha presentato, per conto di diversi importatori, in qualità di spedizioniere doganale, 176 dichiarazioni per l’immissione in libera pratica di prodotti provenienti dagli Stati Uniti, principalmente pantaloni jeans, ma anche diversi altri articoli tessili e calzature per lo sport e il tempo libero.
- (3) L’interessato riceveva le istruzioni per lo sdoganamento della merce da una società che importava la merce a nome proprio o per il tramite di altre due società. La prima società forniva la fattura presentata a corredo della dichiarazione d’importazione.
- (4) All’atto della presentazione delle dichiarazioni, le autorità francesi hanno accettato il valore in dogana dichiarato e i dazi sono stati calcolati in funzione di tale valore. In occasione di un controllo a posteriori effettuato dalle autorità francesi a partire dal 1994, è stato accertato che il valore dichiarato era di molto inferiore al valore reale della merce e che lo sdoganamento veniva effettuato sulla base di fatture false, al fine di ridurre l’importo dell’obbligazione doganale. In occasione di tale controllo, le autorità francesi hanno scoperto anche una frode sull’IVA e hanno rilevato che, in alcuni casi, la merce veniva dichiarata come oggetti da rigattiere sotto la voce tariffaria 6309, mentre in realtà si trattava di jeans Levis e di T-shirts nuove.
- (5) Di conseguenza, le autorità francesi hanno avviato il recupero a posteriori dell’importo dei dazi pari a XXXXX EUR, somma di cui l’interessato chiede lo sgravio, adducendo l’esistenza di una situazione particolare ai sensi dell’articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (6) A corredo della domanda presentata dalle autorità francesi, l’interessato, in applicazione dell’articolo 905, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93, ha indicato di aver potuto prendere cognizione del dossier che tali autorità intendevano presentare alla Commissione e ha espresso alcune osservazioni che sono state allegate alla domanda trasmessa alla Commissione.
- (7) Con lettera del 3 marzo 2008, la Commissione ha chiesto alle autorità francesi ulteriori informazioni. L’amministrazione francese ha potuto fornire solo delle informazioni parziali e l’istruttoria del dossier è stata ripresa il 1° dicembre 2010. L’esame della domanda è stato pertanto sospeso tra il 4 marzo 2008 e il 1° dicembre 2010.
- (8) Con lettera del 28 marzo 2011, pervenuta all’interessato il 31 marzo 2011, la Commissione ha comunicato all’interessato l’intenzione di prendere una decisione sfavorevole nei suoi confronti, precisando le ragioni delle proprie obiezioni.
- (9) Con lettera del 28 aprile 2011, pervenuta alla Commissione il giorno stesso, l’interessato ha preso posizione in merito a tali obiezioni.

- (10) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di 9 mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.
- (11) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 20 giugno 2011 nel quadro del Comitato del Codice doganale – sezione Obbligazione doganale e garanzie – al fine di esaminare questo caso.
- (12) Dalla domanda trasmessa dalle autorità francesi alla Commissione e dalla lettera dell'interessato del 28 aprile 2011, risulta che lo sgravio sarebbe giustificato per le seguenti ragioni:
- (a) l'interessato si troverebbe nella stessa situazione del richiedente nel caso REM 10/01, per il quale la Commissione, con decisione C(2002)4454 del 18 novembre 2002, ha deciso che lo sgravio era giustificato;
  - (b) l'amministrazione francese avrebbe accettato 176 dichiarazioni senza contestare il valore in dogana dichiarato, anche se un certo numero di tali dichiarazioni d'importazione erano state oggetto di un controllo doganale C1 o C1-2, consistente in un controllo fisico della merce;
  - (c) l'interessato non avrebbe avuto ragione di dubitare dell'affidabilità del suo committente, dato che questi disponeva di un'autorizzazione d'importazione in esenzione dall'IVA rilasciata dalle autorità competenti e che la maggior parte delle importazioni erano coperte da tale autorizzazione;
  - (d) il pagamento dell'importo in gioco porrebbe l'interessato in una situazione finanziaria disastrosa;
  - (e) l'interessato sarebbe in buona fede, come confermato dalla Corte d'Appello di Aix-en-Provence nella sentenza del 27 giugno 2001 e dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 22 settembre 2004.
- (13) Poiché una parte delle importazioni di cui alla domanda sono avvenute prima del 1° gennaio 1994, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2913/92, la domanda deve essere esaminata sulla base dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 per le importazioni anteriori al 1° gennaio 1994, e sulla base dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 per le importazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1994.
- (14) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1430/79, si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione in situazioni particolari diverse da quelle

previste alle sezioni da A a D del medesimo regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.

- (15) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
- (16) Da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione europea, risulta che tali disposizioni costituiscono una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali.
- (17) Nella fattispecie, occorre verificare se la situazione in cui si trova l'interessato debba essere considerata come una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività.
- (18) L'interessato ritiene di trovarsi nella stessa situazione del richiedente nel caso REM 10/01.
- (19) La Commissione ritiene che la situazione del richiedente nel caso REM 10/01 non sia comparabile al presente dossier.
- (20) Il caso REM 10/01 riguardava circa 200 dichiarazioni di jeans di marca Levis, talvolta descritti perfino come "di prima qualità"; inoltre, nonostante numerosi controlli fisici e anche dopo l'accertamento di una falsa dichiarazione di valore, le autorità doganali olandesi non si erano interrogate sulla congruità del valore di transazione riportato sulle dichiarazioni, quando il raffronto del valore di transazione dichiarato con la designazione esplicita delle merci avrebbe permesso di scoprire che il valore era errato. Infine, le autorità olandesi sapevano che esisteva un sistema di frode che riguardava i pantaloni jeans di marca Levis provenienti dagli Stati Uniti e che la frode riguardava una sottodichiarazione del valore delle merci immesse in libera pratica.
- (21) Il presente caso è diverso sotto vari aspetti. Innanzi tutto, tra dicembre 1992 e luglio 1994, l'interessato ha presentato 176 dichiarazioni riguardanti diversi prodotti, in particolare jeans, ma anche T-shirts, berretti, stivali, calzature, cravatte, giubbotti, calzini.
- (22) Sebbene l'interessato affermi che la dogana avrebbe effettuato controlli fisici della merce, dal dossier non risulta che così sia stato. Infatti, il fatto che una dichiarazione sia selezionata sul circuito di controllo C1 o C1-2 per un eventuale controllo fisico non consente di concludere che tale controllo fisico sia stato realmente effettuato dalla dogana. Infatti, dopo la

selezione della dichiarazione da parte del sistema informatico doganale, le autorità doganali possono decidere di procedere effettivamente al controllo o di concedere lo svincolo della merce senza procedere ad un controllo fisico. La sola indicazione di un circuito di controllo su una dichiarazione non permette di concludere che tale controllo sia stato effettivamente eseguito. D'altra parte, occorre osservare che un semplice controllo fisico non consente di valutare con precisione il valore delle merci importate.

- (23) Neppure l'argomentazione secondo la quale un controllo documentale avrebbe permesso di rilevare la falsa dichiarazione di valore in dogana per semplice raffronto tra la descrizione delle merci e il valore indicato sulla dichiarazione può ritenersi valida. Innanzi tutto, come indicato dallo stesso interessato, un prezzo relativamente basso può essere spiegato dalle condizioni d'acquisto, come ad esempio un acquisto in stock che comprenda diversi jeans di marche differenti. Inoltre, l'argomentazione addotta dall'interessato nella sua lettera del 28 aprile 2011, secondo cui le autorità doganali potevano raffrontare "il valore dichiarato dei "blue jeans Levis 501" con il valore statistico di tale prodotto, essendo quest'ultimo importato in Europa in modo massiccio dal 1947" ignora il fatto che la classificazione tariffaria non tiene conto della qualità e del valore della merce; perciò, il semplice raffronto del valore dichiarato con un valore medio stabilito a partire da dati globali non è sufficiente per evidenziare una falsa dichiarazione di valore. Il valore in dogana è un valore di transazione ed occorrono elementi più solidi dei dati statistici globali per rimetterlo in questione; a tal fine è indispensabile un controllo approfondito delle scritture commerciali e contabili degli interessati. E' proprio questo che è stato fatto dalle autorità francesi e che ha permesso di scoprire un sistema di false fatturazioni.
- (24) Le osservazioni precedenti non sono evidentemente applicabili quando il sistema doganale informatizzato di selezione delle dichiarazioni viene aggirato mediante false dichiarazioni di specie, come nel caso della falsa dichiarazione sotto la voce tariffaria 6309, che riguarda gli oggetti da rigattiere.
- (25) Infine, occorre osservare che, contrariamente alla situazione delle autorità olandesi nel caso REM 10/01, le autorità doganali non sapevano che tali operazioni rientravano in un sistema di frode.
- (26) Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che il presente caso non sia paragonabile al caso REM 10/01.
- (27) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui l'interessato non avrebbe avuto motivo di dubitare dell'affidabilità del suo committente, poiché questi disponeva di un'autorizzazione d'importazione in esenzione dall'IVA rilasciata dalle autorità competenti e che 104 delle 176

importazioni in questione erano coperte da tale autorizzazione, occorre osservare quanto segue.

- (28) L'interessato sembra ritenere che il comportamento dell'amministrazione francese (nella fattispecie, la direzione generale delle imposte) abbia potuto porlo in una situazione particolare per il fatto che l'IVA all'importazione è calcolata e riscossa dall'amministrazione doganale allo stesso modo dei diritti doganali. Pertanto, ogni inadempimento dell'amministrazione doganale negli obblighi di controllo della riscossione dell'IVA all'importazione avrebbe necessariamente un effetto diretto sulla regolarità del controllo nella riscossione dei diritti doganali dovuti sulla medesima merce.
- (29) La Commissione ritiene che l'interessato non possa addurre un possibile inadempimento dell'amministrazione in materia di normativa fiscale (nella fattispecie la normativa sull'IVA) come elemento costitutivo di una situazione particolare in materia di diritti doganali. La Commissione non può quindi tenere conto di un eventuale malfunzionamento, peraltro non provato, a livello di questa procedura, per stabilire se l'interessato sia stato posto in una situazione particolare.
- (30) Infine, per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui l'interessato si troverebbe in una situazione finanziaria difficile se dovesse pagare l'importo richiesto, occorre osservare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che le disposizioni relative allo sgravio e al rimborso dei dazi non sono evidentemente intese a proteggere gli operatori economici dal fallimento dei loro clienti e che spetta agli operatori economici professionisti adottare, nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, i provvedimenti necessari per premunirsi dai rischi di un recupero a posteriori e dal fatto che si riveli impossibile pretendere dai propri clienti che se ne assumano i costi<sup>4</sup>. Pertanto, da tale circostanza non può derivare alcuna situazione particolare ai sensi della normativa doganale dell'Unione europea.
- (31) La Commissione non ha, peraltro, individuato ulteriori elementi suscettibili di configurare una situazione particolare.
- (32) In assenza di una situazione particolare, non occorre esaminare se la seconda condizione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 e all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 sia soddisfatta.
- (33) Pertanto non è giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione richiesto,

---

<sup>4</sup> Sentenza del 18 gennaio 2000, "Méhibas" (causa T-290/97).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXXX EUR oggetto della domanda della Repubblica Francese del 24 gennaio 2008 non è giustificato.

Articolo 2

La Repubblica Francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5.8.2011

Per la Commissione  
Algirdas ŠEMETA  
Membro della Commissione